

Questo ufficio segnalava all'amministrazione provinciale che il rilascio di una duplice concessione non appariva vietata, data la compatibilità dell'uso del passo da parte dei due concessionari ed il fatto che il secondo provvedimento sarebbe stato ovviamente rilasciato - facendo salvi i diritti dei terzi. Se la duplice concessione comportava - come obiettato dall'amministrazione - una duplicazione del canone, ciò sarebbe stato imputabile ai rapporti fra i due privati, non sindacabili da parte della pubblica amministrazione.

La provincia, peraltro, non aderiva alla tesi sostenuta da questo ufficio, e da ultimo comunicava di avere sottoposto un quesito in proposito al ministero degli interni.

Nel frattempo, ovviamente, il sig. P. non ha ottenuto alcuna concessione; si tratta di un esempio di mancanza di aderenza alla realtà da parte della burocrazia.

18) Richiesta di spostamento dei contenitori per rifiuti e per la raccolta differenziata.

La sig.ra M.L. si è rivolta al difensore civico per far presente che, quale titolare di un esercizio di nuova apertura, aveva più volte segnalato all'azienda la necessità che i cassonetti per i rifiuti e per la

raccolta differenziata dinnanzi al proprio esercizio venissero collocati in un sito più idoneo.

A seguito dell'intervento del nostro ufficio sul direttore dell'azienda e sulla polizia municipale la richiesta della cittadina in questione è stata prontamente accolta e la stessa ha ringraziato per il tempestivo intervento.

19) danneggiamento ad un garage di proprietà privata a seguito di allargamento di strada comunale.

Il sig. PFG. ha richiesto l'intervento di questo ufficio in quanto, a seguito della esecuzione dei lavori di allargamento di una strada comunale, gli erano stati arrecati danni (infiltrazioni d'acqua dalla copertura con danneggiamento dell'autovettura parcheggiata all'interno del box) e le innumerevoli richieste del risarcimento del danno dell'autovettura e di eliminazione delle infiltrazioni non avevano ottenuto l'esito desiderato.

Questo ufficio ha pertanto provveduto a richiedere chiarimenti al comune interessato ed a seguito dei reiterati interventi sollecitatori, stante l'iniziale mancato riscontro alla richiesta di cui sopra, è riuscito a

sensibilizzare il tecnico comunale che provvedeva quindi all'assunzione dei provvedimenti di competenza per la risoluzione del problema.

A seguito di ulteriori accertamenti disposti dal comune interessato veniva effettuata perizia per l'accertamento dei danni arrecati all'autovettura e disposta la realizzazione di lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua lamentate.

L'intervento di questo ufficio è quindi risultato necessario per l'ottenimento da parte del richiedente, come comunicato dal comune interessato, del risarcimento dei danni subiti dall'autovettura e del rifacimento dei lavori di impermeabilizzazione del solaio di copertura del garage.

20) Sanzioni per parcheggio in area affidata in concessione.

Nella relazione per l'anno 1999 avevo segnalato (pag.42) che l'importo della sanzione relativa al mancato pagamento del pedaggio per sosta di autovettura in area affidata a concessionario era stato fissato da quest'ultimo, il quale viceversa, ai sensi dell'art.17, comma 132 della legge 127/97 era abilitato soltanto alla riscossione della penale; la potestà di stabilirne l'importo, argomentavo, avrebbe dovuto quindi intendersi riservata all'ente pubblico concedente, cioè al comune.

Anche nel corso dell'anno 2.000 sono pervenute segnalazioni relative all'esazione della penale, senza che il comune abbia ancora emanato il provvedimento che ne determini l'importo. La necessità del provvedimento in questione è stata nuovamente segnalata all'amministrazione comunale, senza peraltro che essa abbia ancora provveduto a regolarizzare la situazione.

A mio avviso la riscossione di una sanzione non determinata dall'autorità competente costituisce un comportamento illecito. Si rinnova ancora una volta, pertanto, la segnalazione al comune competente perchè adotti il provvedimento.

21) parcheggi per disabili nel centro storico

La sig.ra P.D.L., in possesso di regolare contrassegno per disabili, si rivolgeva a questo ufficio facendo presente che nel centro storico cittadino, dove ella lavora, sovente non riusciva a trovare posto per la propria auto in quanto, se trovava occupati da altri disabili i pochi posti riservati, non poteva avvalersi della facoltà di posteggiare in altri posti disponibili, perchè questi ultimi non esistono: infatti il centro storico è chiuso alla circolazione delle auto in servizio non agevolato.

Segnalavo il caso all'assessore competente facendo presente l'opportunità di aumentare il numero dei posti auto per disabili, ovvero di consentire una maggiore tolleranza in caso di sistemazione delle auto dotate di contrassegno fuori degli appositi spazi.

Tempo dopo la stessa sig. D.L. ritornava facendo presente di non essere più stata oggetto di contravvenzioni, cosa che faceva intendere come la richiesta di una maggiore, peraltro doverosa attenzione per i problemi dei disabili era giunta a segno. Di tale comprensione per le difficoltà di persone colpite non posso che sentitamente rallegrarmi.

22) Limitazioni alla circolazione delle auto non munite di marmitta catalitica

Il sig. I.G. ha segnalato la impossibilità, in cui egli si trova, di recarsi al mercato generale per effettuare acquisti, dato che la sua autovettura non è munita di marmitta catalitica, e non può quindi, per disposizione comunale, circolare durante le ore in cui il mercato stesso è aperto all'ingresso dei consumatori.

Il problema non è di poco momento come potrebbe apparire, in quanto i privati, accedendo ai mercati generali, possono effettuare acquisti a prezzi più favorevoli di quelli praticati al dettaglio; si tratta di

un risparmio evidentemente non indifferente per le categorie di cittadini meno abbienti, cioè proprio coloro i quali, sempre presumibilmente per ragioni economiche, non possono acquistare auto nuove.

Il problema è stato da me segnalato all'assessore competente, facendo presente l'opportunità di una deroga magari per poche ore di un solo giorno alla settimana.

23) ricorsi contro verbali di violazione del codice della strada.

Nella relazione per l'anno 1998 avevo segnalato (pag.60) che molti cittadini, avendo ricevuto verbali relativi a violazioni del codice della strada, si trovavano nella condizione, se proponevano ricorso, di perdere il beneficio della riduzione della sanzione nel caso di pagamento entro i sessanta giorni.

Il caso continua a ripetersi, perchè non pochi sono i cittadini che continuano a rivolgersi a questo ufficio sostenendo di non aver commesso la violazione o di non essere comunque tenuti al pagamento. In tutti i casi debbo dichiarare la mia incompetenza poichè la legge prevede rimedi ben specifici, peraltro non sospensivi nè tantomeno interruttivi del decorso del termine per l'oblazione ridotta.

Tra l'altro ho potuto osservare, salvi rari casi, un abituale rigetto del ricorso da parte delle prefetture, per cui appare preferibile la via giurisdizionale (ricorso diretto al giudice di pace), che peraltro ha un termine ridotto (30 giorni anzichè 60). In ogni caso il cittadino rischia di dover pagare il doppio, in caso di rigetto del ricorso, rispetto al pagamento effettuato nei primi 60 giorni, e non può nemmeno pagare e poi fare ricorso perchè la giurisprudenza e la legge considerano le due cose come fra loro alternative, così che il pagamento comporta la perdita del diritto di ricorrere ovvero la decadenza del ricorso già proposto. E siccome i termini per una decisione (sia prefettizia che giudiziale) sono di regola maggiori del termine per l'oblazione il cittadino è costretto ad una scelta fra risparmiare e far valere le sue ragioni.

La situazione appare sostanzialmente iniqua, per cui sarebbe necessario introdurre normativamente una qualche forma di sospensione del termine per l'oblazione in pendenza del ricorso. Tale necessità viene segnalata al parlamento per quanto riterrà del caso.

24) contestazione delle violazioni al codice della strada

Abbastanza frequenti sono le doglianze dei cittadini in materia di contravvenzioni al codice della strada. Più volte è accaduto che

proprietari di auto o motoveicoli si rivolgessero a questo ufficio facendo presente di aver ricevuto dei verbali relativi a violazioni da loro mai commesse, più di una volta in località dove essi asserivano di non essersi mai recati. Talora era possibile rilevare immediatamente discordanze (ad esempio nel tipo di autoveicolo) che consentivano di ritenere provata la sussistenza di un errore, ma altre volte ciò non era possibile.

Nel caso di non coincidenza del veicolo autore della violazione con quello posseduto dal contravvenuto ritenevo possibile scrivere al prefetto territorialmente competente segnalando la presumibile esistenza di un errore, ottenendo anche, a volte, conferma dell'annullamento del verbale. In caso diverso non potevo che suggerire all'interessato di avvalersi della facoltà di proporre ricorso al prefetto ovvero al giudice di pace, facendo tuttavia presente che tale ricorso non arrestava il decorso del termine del pagamento in misura ridotta (si tratta di una conseguenza ingiusta perchè punitiva anche nei confronti di chi propone opposizione in buona fede).

In proposito debbo incidentalmente osservare di aver constatato che i ricorsi in sede amministrativa di regola vengono respinti, mentre il giudice di pace è più disponibile.

In ogni modo un rimedio contro ogni possibile errore è quello della contestazione immediata della violazione, come impone l'art. 200 del codice della strada. Certamente ciò non è possibile sempre, ma l'eccezione, prevista dall'art. 201 del codice, dovrebbe essere specificatamente motivata nel verbale. Ho potuto invece verificare che in taluni casi l'impossibilità di contestazione immediata è indicata in modo generico e addirittura prestampato. Ho segnalato quanto sopra al comandante della polizia municipale del capoluogo, ai sensi dell'art. 16 della legge 127/97, ritenendo che tale segnalazione rientrasse tra quelle consentite da tale norma, nell'adempimento dei compiti di collaborazione ivi previsti, e rientrando la materia nella sfera amministrativa data la non rilevanza penale della maggior parte delle violazioni alle norme sulla circolazione.

25) notifica ad opera dei messi comunali.

Il sig. G.F.F. si rivolgeva a questo difensore per conto della figlia residente all'estero, lamentando che la notificazione di un atto

amministrativo alla predetta fosse stata effettuata quale irreperibile, benchè ella avesse chiaramente indicato all'anagrafe lo stato estero ove risiede. Inoltre, alla sua richiesta di spiegazioni, presso l'ufficio notifiche gli sarebbe stato detto che se la figlia risiedeva all'estero per ciò stesso non era in Italia, quindi era irreperibile.

La notificazione a persona irreperibile aveva provocato danno alla destinataria, consistente nella decadenza di termini.

Chiedevo informazioni in merito all' ufficio notifiche del comune, che mi rispondeva precisando che, siccome si trattava di notificazione di atto tributario, la legge imponeva la indicazione di un domicilio fiscale in Italia, in difetto del quale (come nella specie) il destinatario doveva ritenersi irreperibile (art. 60 del DPR 29/9/1973 n.600).

La risposta appare formalmente corretta, e quindi dovevo informare l'interessato che la notificazione era stata fatta in maniera regolare. Non posso esimermi tuttavia dal sottolineare che la disposizione applicata, sull'obbligo di elezione di un domicilio fiscale, si basa su una presunzione meramente formale, almeno quelle volte che il cittadino abbia effettuato la variazione anagrafica indicando la sua nuova residenza all'estero. D'altra parte la richiesta di un domicilio in Italia urta

ormai con i criteri di libera circolazione delle persone nell'ambito della comunità europea. Per queste ragioni ritengo doveroso segnalare al parlamento la necessità di riesaminare la validità della norma sopra citata.

26) modalità per la notificazione degli avvisi di accertamento TARSU

Il sig. S.S. si è rivolto a questo ufficio lamentando di aver ricevuto una notificazione irregolare di un avviso relativo alla TARSU: si trattava di un deposito alla casa comunale non preceduto dalla menzione del tentativo di notificazione nel luogo di residenza.

La doglianza veniva inoltrata al comune competente, il quale replicava dissentendo dall'opinione secondo cui le modalità della notifica dovessero risultare dalla relata. A sostegno veniva citato l'art. 140 del codice di procedura civile (il cui testo era integralmente trascritto nella risposta), il quale non prevede tale menzione.

Ricevuta la lezione di procedura civile, lo scrivente replicava informando a sua volta l'interlocutore che, oltre all'art.140, esiste anche l'art.148, che indica le modalità da osservare per la relazione di notifica; tuttavia non riportavo nella lettera il tenore di quest'ultima norma

affinchè il destinatario, effettuando in proprio la ricerca, acquistasse maggiore dimestichezza con il codice.

27) difficoltà per recupero di fabbricati e terreni di proprietà privata abusivamente destinati dai locatari ad allevamento cani.

La signora B.F. si è rivolta a questo ufficio facendo presente che, pur in possesso di un provvedimento che le consentiva di rientrare in possesso della sua proprietà locata (sentenza del tribunale civile) non riusciva, neanche con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, ad ottenerne la disponibilità in quanto il locatario, che già aveva abbandonato il sito, non provvedeva nè alla demolizione dei manufatti "abusivi" che ospitavano i cani nè al trasferimento di questi ultimi.

Il comune competente per territorio, interessato da questo ufficio, comunicava di non poter procedere alla demolizione d'ufficio delle baracche in quanto la ASL interessata aveva autorizzato l'utilizzo del sito per il ricovero di animali randagi; comunque, a seguito dell'interessamento dello scrivente, avviava la procedura per la demolizione d'ufficio delle opere realizzate abusivamente.

Il continuo e pressante intervento di questo ufficio, volto anche al reperimento di struttura disponibile al ricovero dei cani - pastori tedeschi

- custoditi nei fabbricati di cui sopra, anche interessando il giudice dell'esecuzione mobiliare presso il tribunale consentiva il trasferimento in altro sito dei cani e conseguente liberazione della proprietà, come da comunicazione dell'interessata in data 3 maggio 2000.

28) Richiesta pagamento da parte dell'AMT di Genova di sanzione amministrativa per circolazione sui mezzi pubblici senza titolo di viaggio.

La signora C.E. ed il signor P.M. hanno segnalato a questo ufficio di aver ricevuto, da parte dell'azienda mobilità e trasporti (AMT), verbali di contravvenzione per aver utilizzato i mezzi pubblici sprovvisti di titolo di viaggio.

Gli esponenti rilevavano peraltro di non aver mai utilizzato i mezzi pubblici indicati nei verbali, e da notizie richieste direttamente, all'azienda dei trasporti era risultato che gli agenti accertatori avevano indicato le generalità, peraltro errate in più punti, solamente sulla base di dichiarazione verbale del passeggero inadempiente sprovvisto di documento d'identità.

Da informazioni assunte telefonicamente presso gli uffici dell'azienda risultava altresì che i dati riportati sul verbale di contravvenzione venivano completati nelle parti mancanti, non dichiarate

dal contravvenuto, previo accertamento presso l'ufficio anagrafico del comune.

Questo ufficio sollecitava il presidente dell'azienda a sensibilizzare i controllori per un più preciso accertamento dell'identità dei viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio, rilevando l'opportunità che gli agenti, accertatori provvedessero all'identificazione degli stessi anche con l'ausilio di agenti di polizia giudiziaria, ove sussistessero dei dubbi.

A seguito di tali osservazioni il presidente dell'azienda nel precisare le competenze degli agenti di polizia amministrativa dell'AMT, faceva presente che per le dichiarazioni infedeli dei contravvenuti "smaccatamente false" era possibili il ricorso agli organi di P.S. mentre per le altre l'iter "può essere interrotto dal soggetto interessato solo con la proposizione di domanda giudiziale dando prova contraria della non presenza in vettura".

Tale conclusione appare lesiva dei diritti dei cittadini, innanzi tutto per la difficoltà (probatio diabolica la chiamavano i romani) di fornire una dimostrazione negativa di un fatto (la propria presenza in vettura); tale richiesta inoltre contrasta anche con il fondamentale

principio secondo cui è chi avanza una pretesa a dovere fornire le prove a sostegno. Certamente la richiesta di una prova rigorosa della responsabilità del soggetto contravvenuto comporterà in certi casi la impunità di un responsabile, ma in altri casi un soggetto il cui nominativo sia stato indebitamente dichiarato da terzi non sarà ingiustamente punito. E ciò a meno che non si riesca in altro modo a stabilire la verità dei fatti, ad esempio mediante un confronto fra contravvenuto ed accertatore, oppure facendo intervenire, in caso di viaggiatore sprovvisto, oltre che di biglietto, anche di documenti, le autorità di polizia, almeno a livello municipale, in grado di compiere tutti gli accertamenti necessari.

29) *tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).*

La sig. G.A. ha richiesto il rimborso di versamenti, a suo dire effettuati in misura eccedente il dovuto, relativi alla TARSU: tutto aveva origine dal fatto che la metratura dell'alloggio, sulla quale era calcolata l'imposta, era superiore a quella reale, cosa di cui ella si era accorta soltanto dopo vari anni.

Il competente ufficio comunale non contestava l'assunto della richiesta, ma eccepiva l'impossibilità del rimborso, vietato per gli anni precedenti dal D:Lgs. 507/93.

Replicavo facendo presente che nel caso non si era verificata alcuna variazione materiale dell'immobile, ma soltanto la scoperta di un errore nel computo dell'imposta da parte del comune. Quest'ultimo, tuttavia, replicava che, siccome l'interessata aveva anche proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale, sarebbe rimasto in attesa della decisione di tale organo giudiziario.

L'atteggiamento dell'amministrazione comunale, in questo caso, appare eccessivamente formalistico, mentre sarebbe stato certamente possibile, pur in pendenza del ricorso, accogliere in sede di autotutela la richiesta del privato, la cui fondatezza la stessa amministrazione non metteva in discussione: si tratta di un atteggiamento contrario al dovere di lealtà nei rapporti contribuente - amministrazione creditrice.

30) Problemi relativi alla residenza.

Nella relazione per l'anno 1999, alle pagg. 46 e 47, era stata esposta la vicenda relativa alla sig. A.R.V., la quale era stata cancellata dall'anagrafe del comune di residenza in base ad una segnalazione di